



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Proposta di legge regionale a iniziativa della Giunta regionale concernente: "Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati)".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la proposta di legge regionale concernente: "Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati)", e il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla PF Produzione legislativa;

RITENUTO, per i motivi desumibili dalla relazione che accompagna la suddetta proposta, di presentarla al Consiglio-Assemblea legislativa regionale;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sanità;

VISTO l'art. 30, comma 1, lettera a), dello Statuto della Regione;

Con votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

di presentare al Consiglio-Assemblea legislativa regionale la proposta di legge regionale concernente: "Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati)", unitamente alla relazione illustrativa che l'accompagna (Allegato 1) e alla scheda di analisi economico-finanziaria di cui all'articolo 8 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Allegato 2).

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Giraldi)

Vice Segretario della Giunta regionale
(Fabio Tavazzani)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca Cerisciofi)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

La PF Produzione legislativa ha redatto, d'intesa con il Servizio Sanità, l'allegata proposta di legge regionale.

I motivi che hanno portato alla redazione della proposta di legge si possono desumere dalla relazione illustrativa che l'accompagna.

In merito alla suddetta proposta si è tenuta, in data 28 maggio 2018, la conferenza dei servizi prevista dall'articolo 20 del regolamento interno della Giunta regionale. Il verbale della conferenza è trasmesso unitamente alla proposta, senza farne parte integrante, ai sensi dell'articolo 3 del medesimo articolo 20.

Alla proposta è allegata la scheda di analisi economico-finanziaria di cui all'articolo 8 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31.

IL DIRIGENTE DELLA PF
PRODUZIONE LEGISLATIVA
(Antonella Nobili)

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITÀ

Il sottoscritto, esaminato il documento istruttorio e gli atti in esso richiamati, propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Lucia Di Furia)

La presente deliberazione si compone di n. 6.. pagine, di cui n. 3... pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Giraldi)

Il Vice Segretario della Giunta regionale
(Fabio Javozzani)



Allegato 1

RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE A INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE CONCERNENTE: “Modifica dell’articolo 10 della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati)”.

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge modifica l’art. 10, comma 5, della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati), al fine di implementare l’elenco delle diverse modalità organizzative alle quali le strutture sanitarie private possono ricorrere per adempiere agli obblighi imposti dalla normativa statale volta alla razionalizzazione e qualificazione dell’offerta sanitaria.

In particolare si rende necessario aggiungere con urgenza, essendo in fase di completamento la redazione delle disposizioni attuative previste dall’articolo 3, comma 1, della l.r. 21/2016, la rete di imprese e le cooperative tra i soggetti che gestiscono più strutture sanitarie ai quali è consentito il cumulo in una sola persona della direzione sanitaria, in quanto proprio tali formazioni associative sono già presenti nel territorio regionale e si sono dimostrate meglio rispondenti alle finalità suddette.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La l.r. 21/2016 non contempla, tra i soggetti ai quali è consentito nominare una stessa persona quale direttore sanitario di più strutture, le nuove modalità organizzative introdotte dalla normativa di settore e in particolare le reti di impresa, che rappresentano una forma di collaborazione e aggregazione delle strutture sanitarie che può consentire alle stesse il rispetto degli standard quali-quantitativi stabiliti dalla normativa statale e regionale.

La proposta ha carattere regolativo e pertanto gli articoli che la compongono non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE A INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE CONCERNENTE: "Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati)".

Art. 1

(Modifica del comma 5)

1. Al comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati), dopo le parole: "stessa azienda, istituto, società" sono inserite le parole: ", rete di imprese, cooperativa".

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari diretti a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.



Allegato 2

ATTESTAZIONE DI ASSENZA ONERI

I sottoscritti dirigente del Servizio Sanità e dirigente del Servizio Risorse finanziarie e bilancio,

CONSIDERATO che la legge non prevede oneri aggiuntivi presenti o futuri a carico del bilancio regionale;

VISTA la circolare del Segretario generale prot. N. 7620 del 14/12/2005 concernente "Indicazioni per la redazione e proposizione delle proposte di atto normativo"

ATTESTANO

che dalla proposta di legge regionale concernente: "Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati)", non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
SANITA'
(Lucia Di Furia)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO
(Maria Di Bonaventura)